Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 25/2024

Ai Magistrati dell'ufficio (togati ed onorari) - **SEDE**
Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
Presidente della Camera Penale di Parma
ed altresì, per conoscenza
Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Al Commissario Straordinario dell'Azienda USL
Al Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
Al Presidente dell'Ordine dei Veterinari
Al Presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche
PARMA

e, per doverosa informazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: legge 18 novembre 2024, n. 171, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137 (*Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria*), in vigore dal 26.11.2024. **Linee guida operative**

Sommario

SOMMARIO 2
Premesse 2
Parte prima - Le modifiche al codice penale 2
1/a) - Le modifiche all'art. 583-quater c.p. 2
1/b) - Le modifiche all'articolo 635 c.p. 2
Parte seconda - Le modifiche al codice di procedura penale 3
2/a) - Le modifiche all'art. 380, comma 2, c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza) 3
2/b) - Le modifiche all'art. 382-bis c.p.p. (arresto in flagranza differita) 3
2/c) - Le modifiche all'art. 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio) 4
Parte terza – Linee guida operative 4
3/a) – Linee guida per la Polizia giudiziaria 4
3/b) – Linee guida per i Magistrati 5
Parte quarta – I rapporti con le autorità sanitarie e con gli organi professionali 6
. NOTE 7

Premessa

Facendo seguito alla precedente direttiva di questo Ufficio n. 22/2024 datata 3.10.2024, da intendersi richiamata in questa sede, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25.11.2024 è stata pubblicata la legge 18 novembre 2024, n. 171, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137 (*Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria*), in vigore dal 26.11.2024.

In sede di conversione vi sono state alcune modifiche rispetto al testo del decreto-legge, per cui con il presente atto, **la *direttiva* n. 22/2024 deve intendersi superata e non più operativa.**

Nel presente atto le note contenenti i testi degli articoli di legge sono collocate, in ordine numerico, alla fine del documento.

Le altre note al testo (contrassegnate dalle lettere da "A" in poi) sono situate a piè di pagina.

Parte prima - Le modifiche al codice penale

1/a) - Le modifiche all'art. 583-quater c.p. [1]

Con la legge di conversione, viene modificato l'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, mediante l'estensione delle sanzioni ivi previste (relativamente alle lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio, nonché a coloro che svolgono attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, ad esse funzionali, nell'esercizio o a causa di tali attività) **anche al personale che svolge *"servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente"*** (quali sono gli appartenenti agli Istituti di vigilanza privata).

In sostanza, con la modifica dell'art. 583-quater c.p., le lesioni cagionate al personale degli istituti privati preposti ad attività di vigilanza delle strutture sanitarie e socio-sanitarie vengono sanzionate con la reclusione da due a cinque anni (per le lesioni semplici), ovvero con la reclusione da quattro a dieci anni (per le lesioni gravi) e con la reclusione da otto a sedici anni (per le lesioni gravissime).

1/b) - Le modifiche all'articolo 635 c.p. [2]

Altra modifica riguarda l'articolo 635 del codice penale, nel quale (combinando il decreto-legge con la legge di conversione [A]), dopo il terzo comma è stata introdotta una nuova figura di reato, integrata dal danneggiamento di *cose mobili o immobili altrui*, esistenti all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, qualora commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto

[A] La nuova figura di reato, nel decreto-legge, era stata inserita quale terzo comma; nella legge di conversione, è stata inserita quale quarto comma.

dall'articolo 583-quater, comma 2 c.p. (lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o attività ausiliarie ad essa funzionali, o appartenente a servizi di sicurezza complementare).
Per detto nuovo reato, è prevista la pena della reclusione sino a 5 anni e la multa sino ad € 10.000,00, nonché l'aumento ordinario (quindi fino ad un terzo della pena innanzi specificata) nel caso in cui il fatto sia commesso da più persone riunite.

Parte seconda - Le modifiche al codice di procedura penale

L'art. 2 del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione, prevede modifiche agli artt. **380** (in tema di arresto obbligatorio in flagranza), **382-bis** (in tema di *arresto differito*) e **550** (in tema di citazione diretta a giudizio) del codice di procedura penale.

2/a) - Le modifiche all'art. 380, comma 2, c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza)

Quanto all'articolo 380, al comma 2, dopo la lettera a-*bis*), sono state inserite due lettere, ovvero "*a-ter)*" ed "*a-quater)*", per cui si allarga la platea dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [3].

Con la lettera **"a-ter)"** si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per le lesioni personali ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale.
Per come formulata questa norma (che, nella legge di conversione, è rimasta immutata rispetto al decreto-legge), sembrerebbe che, quanto all'art. 583-quater, comma 2, c.p., l'arresto in flagranza sia obbligatorio solo per le lesioni ai danni del personale sanitario ed a questo assimilato, e non sia praticabile nel caso di lesioni ai danni del personale degli istituti di vigilanza addetti alla sorveglianza presso le strutture sanitarie, che pure è stato inserito nel 583-quater, comma 2, c.p.
Almeno, questo è quanto si ricava dal tenore letterale della norma [B].
Posto che questa lettera è rimasta immutata nella legge di conversione (in cui, come si è visto poco innanzi, nell'art. 583-quater c.p. è stato invece inserito anche il personale della vigilanza), di fatto è obbligatorio l'arresto in flagranza per le lesioni ai danni del personale sanitario (e ad esso equiparato) ma non per il personale della vigilanza.
Con la lettera **"a-quater"**), è parimenti obbligatorio l'arresto in flagranza in caso di commissione del reato di danneggiamento contenuto nel nuovo comma quarto dell'art. 635 c.p..

2/b) - Le modifiche all'art. 382-bis c.p.p. (arresto in flagranza differita) [4]

Quanto all'art. 382-bis c.p.p. (introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24.11.2023), dal combinato disposto del decreto-legge 137/2024 e della legge di conversione, con cui è stato introdotto un nuovo comma, ovvero il comma 1-bis, emerge che l'**arresto in flagranza differita** (previsto nel primo comma per i reati di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p.) può essere eseguito nelle ipotesi di delitti non colposi, per i quali sia previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

[B] Peraltro tale perplessità emerge anche dalla lettura del *dossier* elaborato dall'Ufficio studi del Senato e della Camera, che infatti aveva invitato a valutare l'eventuale esigenza di coordinamento delle richiamate disposizioni (cfr. *Dossier* relativo al D.L. 137/2024 – A.C. 2128, f. 11)

a) in primo luogo, che la vicenda sia riconducibile ad un soggetto che -in base a documentazione videofotografica od altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (ad esempio: telefono cellulare; tablet, ecc.)- ne risulti in maniera inequivoca l'autore;
b) l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del reo e in ogni caso entro 48 ore dal fatto;
c) non sia possibile procedere nell'immediatezza all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità (pubblica o privata) e per ragioni relative alla regolare erogazione del servizio.

Pertanto, per tali reati, purché il fatto sia dimostrato da documentazione foto-video, la Polizia giudiziaria potrà procedere sempre e comunque all'arresto in *flagranza differita.*

2/c) - Le modifiche all'art. 550 c.p.p. (Casi di citazione diretta a giudizio) [5]

La modifica ha interessato il comma 2 dell'art. 550 c.p.p. che (nell'elencare i reati per i quali -al di là dei limiti edittali previsti nel comma 1- è prevista la citazione diretta a giudizio), ora include anche la figura di danneggiamento introdotta dal decreto-legge 137/2024 e relativa legge di conversione, ovvero il già richiamato art. 635, comma 4, c.p.

Parte terza – Linee guida operative

3/a) – Linee guida per la Polizia giudiziaria

Per la Polizia giudiziaria si sottolineano le seguenti circostanze:

1) in primo luogo, l'obbligatorietà dell'arresto, in flagranza, per il reato di cui all'art. 583-quater, c.p.;
2) in secondo luogo, l'obbligatorietà dell'arresto, in flagranza, per il reato di cui all'art. 635, comma 4, c.p.;
3) in terzo luogo, la possibilità di procedere con *arresto differito* (comunque entro 48 ore dal fatto) per i delitti non colposi di cui agli artt. 583-quater, 635, comma 4, secondo quanto riportato nell'art. 382-bis., comma 1-bis, c.p.p.;
4) in quarto luogo, soprattutto in caso di *arresto differito*, è necessario che l'interlocuzione telefonica con il Magistrato di servizio esterno avvenga nel più breve termine possibile.

Pertanto si deve ritenere che la Polizia giudiziaria non possa procedere all'arresto differito (come invece può fare nel caso di commissione dei reati di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p.) quando, ad esempio, l'indagato si sia allontanato dopo il fatto e prima dell'arrivo delle forze di polizia, o sia comunque riuscito a sfuggire all'arresto da parte delle forze di polizia; è infatti richiesto un qualcosa in più, ovvero che l'arresto non sia stato eseguito nella fragranza del reato a causa di uno dei seguenti motivi:

- *ragioni di sicurezza;*
- *incolumità pubblica o individuale;*
- *ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio*;

tali ragioni dovranno ovviamente essere ben specificate nel verbale di arresto.

La Polizia giudiziaria, qualora ritenga di effettuare *arresto in differita*, dovrà verificare preliminarmente che il fatto sia attribuibile all'indagato in maniera inequivocabile sulla base di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, tali potendo pacificamente intendersi non solo immagini di videosorveglianza, ma anche immagini tratte da riprese effettuate con cellulari e tablet.

Per quanto riguarda il tema della **procedibilità**, cfr. il paragrafo seguente (terzo aspetto)

3/b) – Linee guida per i Magistrati

Un primo aspetto da sottolineare riguarda la competenza interna per la nuova figura di reato.
Con la direttiva n. 8/2023 del 5.6.2023. si è previsto che la competenza per il reato di cui all'art. 583-quater c.p. (che oggi riguarda anche il personale di vigilanza alle strutture sanitarie) non abbia carattere *specialistico*, per cui i fascicoli per tale tipo di reati vengono considerati di *competenza generica*
Non vi sono motivi per discostarsi da tale linea per il nuovo reato di cui all'art. 635, comma 4, c.p., introdotto con la legge n. 171/2024 (e, prima ancora, con il decreto-legge 137/2024) , per cui anch'esso va considerato di *competenza generica.*

Un secondo aspetto riguarda essenzialmente il ruolo del Magistrato di *turno esterno*, sotto un duplice profilo:

- in caso di arresto obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell'art. 380, commi a-ter) ed a-quater) c.p.p., dovrà ovviamente valutare l'esatta osservanza, da parte della Polizia giudiziaria, delle disposizioni in tema di obbligatorietà dell'arresto;
- in caso di *arresto differito* ex art. 382-bis c.p., dovrà valutare, già in sede di comunicazione telefonica da parte della Polizia giudiziaria subito dopo l'arresto, la puntuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge perché si possa operare detto arresto, e dunque che l'arresto in flagranza non sia stato possibile per *ragioni di sicurezza*, ovvero ragioni di *incolumità pubblica o individuale* ovvero ancora per *ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio*.

Un terzo aspetto riguarda il profilo della procedibilità [C]; orbene detta nuova figura di reato deve ritenersi senza dubbio procedibile di ufficio, in quanto la norma che prevede la procedibilità a querela del reato di danneggiamento è limitata ad alcune ipotesi descritte nei commi 1 e 2 dell'art. 635 c.p [D].

[C] L'esigenza di una specificazione sulla *procedibilità* è stata esposta dal PM dott. Pensa a seguito della preliminare diffusione, tra i Sostituti, della *bozza* della presente direttiva, al fine di raccogliere suggerimenti e proposte.

[DD] L'art. 635 c.p. ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimissimi anni, sia relative alle modalità di realizzazione, sia relative al tema della procedibilità:

(a) con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. *Riforma Cartabia*), nell'art. 635 c.p. è stato introdotto un comma 5, che stabiliva la procedibilità a querela nei casi del primo comma, a meno che il fatto non fosse commesso in occasione del reato di cui all'art. 331 c.p. (Interruzione di un sevizio pubblico o di pubblica necessità) oppure nel caso in cui la persona offesa fosse incapace, per età o infermità. Dunque, al di fuori di questo caso, tutte le altre ipotesi previste dall'art. 635 c.p. erano procedibili di ufficio;

(b) con la legge 22.1.2024, n. 6 (*Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale*), è stato modificato il comma 3 in tema di attività di distruzione, dispersione, deterioramento o inservibilità di cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, mediante la previsione -in aggiunta alla pena detentiva, già prevista- della pena pecuniaria della multa fino a 10.000,00 euro. Essendo rimasto immutato il comma sulla procedibilità (riferito solo alle ipotesi di cui al comma 1), questo reato continua ad essere procedibile di ufficio;

(c) con il Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (c.d. *correttivo alla riforma-Cartabia*), il comma 5 (introdotto dalla *riforma Cartabia*) è stato modificato, per cui la procedibilità a querela è stata estesa anche al danneggiamento delle cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, di cui all'art. 635, comma 2;

(d) con la legge 18 novembre 2024, n. 171 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137) -quella di cui ci stiamo occupando- al quarto comma è stata introdotta la nuova figura di danneggiamento ai danni delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ma la norma sulla procedibilità (che, come si è visto, prevede la procedibilità a querela solo per alcuni casi previsti nei commi 1 e 2) non è stata modificata, per cui il nuovo reato di cui al comma quattro è procedibile di ufficio.

Un quarto aspetto riguarda la competenza per il nuovo reato di danneggiamento ex art. 635, comma 4, c.p., che è di competenza del Giudice Monocratico, con esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio.

Parte quarta – I rapporti con le autorità sanitarie e con gli organi professionali

La presente direttiva (come peraltro già avvenuto con la precedente direttiva n. 22/2024 del 3.10.2024 adottata all'indomani del decreto-legge 137/2024) viene inoltrata anche agli organismi di vertice della Sanità locale Parma ed ai Presidenti degli Ordini professionali, per opportuna conoscenza in ordine alla maggiore tutela che viene riconosciuta agli esercenti le professioni sanitarie ed altresì agli Istituti che effettuano la vigilanza presso le strutture sanitarie.

oooooo

La presente direttiva diventa operativa con effetto immediato –

Contestualmente la *direttiva* n. 22/2024 deve intendersi superata e non più operativa

Si pubblichi sul sito web della Procura.

Parma, 16.12.2024

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
16.12.2024
07:46:21
GMT+01:00

NOTE

[1] **Si riporta, di seguito, l'art. 583-*quater* del codice penale, come modificato dalla legge di conversione (in neretto e in corsivo le modifiche apportate).**

«Art. 583-*quater (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).*

1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

2. Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni *e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente*, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.»

[2] **Si riporta, per estratto, il testo dell'art. 635 del codice penale, come sopra modificato (in neretto corsivo, le modifiche apportate dal decreto-legge; in neretto corsivo sottolineato, le modifiche apportate dalla legge di conversione):**

«Art. 635 *(Danneggiamento).*

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione deldelitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o inter rompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Per i reati di cui, di cui al commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".

[3] **L'art. 380 c.p.p., nella sua formulazione attuale, recita testualmente (in neretto sottolineato le nuove disposizioni):**

"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
l) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria));
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis".

[4] Si riporta il testo dell'art. 382-*bis* c.p.p., come modificato dalla legge di conversione (in neretto corsivo, le modifiche apportate dal decreto-legge; in neretto corsivo sottolineato, le modifiche apportate dalla legge di conversione):
«Art. 382-*bis* *(Arresto in flagranza differita)*.
1. Nei casi di cui agli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-

sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.».

[5] **Si riporta il testo dell'art. 550 c.p.p., come modificato dalla legge di conversione (in neretto corsivo, le modifiche apportate dalla legge di conversione):**

Art. 550 (Casi di citazione diretta a giudizio)

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, ***635***, terzo e ***quarto comma***, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. (290)

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.